



ISTITUTO COMPRENSIVO
S.D'ACQUISTO
CERVETERI



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE

Distretto 30° - Via Settevene Palo, 33 - 00052

Codice Fiscale: 91064910580

Tel: 06 99551100

Sito: www.icsdacquisto.edu.it

Email: rmic8dc00t@istruzione.it

Pec: rmic8dc00t@pec.istruzione.it

CERVETERI 21.09.2026

CIRCOLARE NR.27

Alle famiglie
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA dell'Ufficio Didattica
Ai docenti coordinatori di classe
Al Consiglio d'Istituto
Al DSGA
Albo online

OGGETTO: D.L. n. 123/2023 “DECRETO CAIVANO” e OBBLIGO DI ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”

COMUNICA

Che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

I docenti e l'Ufficio Alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono **assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi**, senza giustificati motivi.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Compiti dei coordinatori di classe

I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe siano dovute a “giustificati motivi” cioè certificati da un medico che abbia preso in esame lo stato di salute del minore in obbligo scolastico ovvero a “gravi impedimenti” (la cui valutazione sarà rimessa al Dirigente Scolastico sentito il Consiglio di Classe) e, nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al Dirigente Scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica per vigilare sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emanuela De Domenico
Firma autografa omessa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lsg n. 39/1993